



REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE



I.T.E.T.
GIANNONE MASI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO GIANNONE MASI



Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell' Ambiente e del Territorio
Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715
email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC: fgtd21000t@pec.istruzione.it
Web Site: www.giannonemasi.edu.it
Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ



REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Approvato con delibera n. 21 dal Consiglio di Istituto del 22/12/2022

Premessa

La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, agli stage, ai viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, alle visite guidate, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative e quindi, sono pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano dell'Offerta Formativa, e come tali da computarsi a tutti gli effetti fra i giorni di frequenza scolastica. Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio o la visita guidata nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti, secondo le modalità organizzative previste dal presente Regolamento.

Riferimenti normativi

Organizzazione del viaggio:

- C.M. 14 ottobre 1992 n° 291, testo unico sui viaggi di istruzione
- C.M. 2 ottobre 1996 n° 623, normativa base in tema di turismo scolastico
- C.M. del 17/03/1997 n° 181, per i soggiorni studio individuali all'estero
- D.L.vo del 17/03/1995 n° 111, relativa ai pacchetti turistici
- D.P.C.M. del 23/07/1999 n° 349, sul Fondo di garanzia per i clienti turistici
- Regolamento CEE n°3820 del 20 dicembre 1985, disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Responsabilità:

- Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2047 C.C. Danno cagionato da incapace
- Art. 2048 C.C. Responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri
- Art 61 legge 11 luglio 1980 n° 312 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

Art. 1

Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

A. Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano e dell'Unione Europea nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Per i viaggi all'estero, obiettivo è anche l'approfondimento culturale e linguistico del Paese di destinazione. In tale categoria rientrano i Viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Per definizione, il Viaggio di istruzione comporta uno o più pernottamenti fuori sede.

B. Stage linguistici e scambi culturali all'estero: tali viaggi si prefiggono di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale. Gli Stage comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Per la loro particolare natura, legata all'ambito di progetti finanziati da Enti esterni, la loro regolamentazione viene definita dal Dirigente Scolastico di volta in volta, nel rispetto delle norme e delle disposizioni in materia, del particolare regolamento di emanazione, nonché dei principi generali del presente Regolamento.

C. Visite guidate: promuovono gli stessi obiettivi dei Viaggi di istruzione, ma si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa, ed hanno comunque durata massima di ore 12.

Per definizione, la Visita guidata non comporta alcun pernottamento fuori sede.

D. Viaggi di istruzione connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli studenti esperienze di attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Per definizione, i Viaggi di istruzione connessi con attività sportive possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2

Commissione Viaggi e Visite

Alla Commissione Viaggi e Visite sono attribuite le seguenti competenze:

- informa i CdC e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione di Viaggi e Visite e per l'individuazione delle mete possibili;
- coordina le procedure per l'effettuazione dei Viaggi e Visite, raccordandosi con la funzione strumentale dell'area alunni ed all'occorrenza con i Coordinatori dei CdC; formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per l'organizzazione di Viaggi e Visite, raccogliendo le proposte ed elaborando il relativo piano nell'ambito della programmazione didattica annuale;
- supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico;
- effettua consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la

redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell'offerta più vantaggiosa;

- cura le fasi di implementazione del piano viaggi e visite ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire o con somministrazione di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il gradimento, o con relazione degli accompagnatori responsabili, cui spettano gli adempimenti di cui all'Art. 5.

Il DSGA, nell'ambito della propria autonomia operativa, affianca la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il Dirigente Scolastico.

Art. 3

Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

- A.** I Viaggi di istruzione e le visite guidate possono avere come destinazione un'unica meta.
- B.** I viaggi di istruzione vanno progettati ed approvati dal CdC ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti.
- C.** Le visite guidate non previste nella normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, ma comunque organizzate sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti, necessitano dell'approvazione della componente docente del CdC espressa con voto favorevole di almeno due terzi.
- D.** In nessun caso è autorizzabile un Viaggio di istruzione senza previa delibera del CdC ed inserimento dello stesso nella programmazione didattica annuale.
- E.** Il numero minimo di studenti necessario per attivare il viaggio di istruzione o visita guidata è fissato nei 2/3 degli studenti frequentanti la classe.
- F.** Gli studenti non partecipanti, nel periodo di svolgimento del Viaggio o Visita guidata, svolgono attività didattica anche tramite inserimento in altra classe. Tali attività vengono comunicate preventivamente.

Art. 4

Durata e periodo di effettuazione

- A.** La durata massima dei viaggi di istruzione è commisurata all'età degli studenti partecipanti:
- per le classi prime e seconde è fissata in un (1) giorno senza pernottamento ad eccezione di uscite rientranti in progetti istituzionali autorizzati dal Consiglio di Istituto
 - per le classi terze in un massimo di tre (3) giorni e due (2) pernottamenti;
 - per le classi quarte e quinte in un massimo di sei (6) giorni e cinque (5) pernottamenti.
 - in presenza di progetti/iniziative particolari debitamente motivate è possibile derogare alle suddette indicazioni.
- B.** Le visite guidate si esauriscono nella giornata e non prevedono pernottamento.
- C.** I viaggi di istruzione e le visite guidate non possono in nessun caso essere effettuati dopo il 30 aprile di ciascun a.s.
- Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di

percorrenza e tempi di soggiorno, che eviti di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

Art. 5

Docenti accompagnatori

- A.** I docenti accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altri insegnanti, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.
- B.** Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione aggiuntiva dovrà essere individuato un docente accompagnatore, **tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.** In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione coinvolga, fin dagli inizi, gli insegnanti di sostegno che li accompagneranno.
- C.** I docenti accompagnatori, compresi quelli di sostegno, sono individuati dal Consiglio di Classe contestualmente alla deliberazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Sono altresì individuati, contestualmente, gli accompagnatori supplenti. La delibera del CdC di approvazione del viaggio di istruzione o della visita guidata priva della contestuale designazione di tutti i necessari accompagnatori è nulla e, di conseguenza, non dà luogo all'espletamento del viaggio di istruzione o della visita guidata.
- D.** In caso di eccedenza di disponibilità da parte dei docenti accompagnatori, l'individuazione verrà effettuata secondo principi di rotazione, con base relativa ai cinque anni precedenti l'a.s. di riferimento, salve tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti.
- E.** Gli insegnanti di sostegno accompagnatori degli studenti diversamente abili sono individuati tra quelli a cui gli stessi studenti diversamente abili risultano coaffidati, tale disposizione è inderogabile ad eccezione di situazioni eccezionali valutate dal DS.
Gli insegnanti di sostegno non rientrano nel conteggio del numero minimo di accompagnatori necessari di cui al precedente punto **B.**
- E.** La rinuncia del docente accompagnatore individuato è ammessa per motivi di salute debitamente certificati o per gravi ed accertati motivi di famiglia. In tutti gli altri casi la rinuncia deve essere comunicata, tassativamente, prima di 15 giorni dall'effettuazione del viaggio.
- F.** Per ogni viaggio e visita guidata, il DS individua tra gli accompagnatori uno o più docenti quali responsabili. A questi è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia e/o del Vettore, la regolarità dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco, documenti di identità eccetera), l'organizzazione generale del gruppo durante il viaggio e il soggiorno. I responsabili comunicano immediatamente all'Agenzia e/o al Vettore e al Dirigente Scolastico eventuali disservizi circa il mezzo di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti eccetera, in modo da poter predisporre tempestive misure correttive e consentire all'Istituto di attivare eventuale contenzioso con l'Agenzia e/o con il Vettore. Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio i responsabili trasmettono al Dirigente Scolastico una relazione sui servizi di viaggio ai fini del Sistema di Autovalutazione di Istituto.
- G.** È tassativamente vietata la partecipazione ai viaggi di istruzione, agli stage e alle visite guidate di soggetti non appartenenti alla componente scolastica autorizzabile, ovvero docenti in servizio presso l'Istituto, studenti regolarmente iscritti e frequentanti, Dirigente Scolastico.

Art. 6

Gestione amministrativa e Allegati tecnici.

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione dei viaggi e delle visite costituisce, per la complessità delle fasi e delle competenze, nonché per la sensibilità della materia, un vero e proprio procedimento amministrativo, necessitante di dettagliata regolamentazione. I MODELLI menzionati nel presente Regolamento, pertanto, sono da intendersi quali Allegati tecnici al Regolamento stesso, costituendone quindi parte integrante e inderogabile.

Art. 7

Viaggi d'istruzione e visite guidate: procedura amministrativo-gestionale

A. L'attivazione della procedura per il Viaggio d'istruzione o la Visita guidata comincia con l'inserimento della stessa nella programmazione didattica del CdC, all'inizio dell'a.s., dopo l'approvazione da parte di tutte le componenti del CdC.

B. L'attivazione della procedura per il Viaggio d'istruzione o la Visita guidata può, in subordine, avvenire in corso d'a.s. tramite proposizione di un qualsiasi docente del CdC, salvo parere favorevole di tutti i docenti dello stesso CdC.

C. Il docente responsabile compila in ogni sua parte il

MOD. AVVIO VISITA GUIDATA e lo consegna alla Funzione Strumentale Area Alunni, almeno 30 giorni prima della partenza, per la prima verifica relativa alla correttezza dei dati relativi agli studenti e agli accompagnatori.

MOD. AVVIO USCITA DIDATTICA e lo consegna alla Funzione Strumentale Area Alunni, almeno 20 giorni prima della partenza, per la prima verifica relativa alla correttezza dei dati relativi agli studenti e agli accompagnatori

MOD. AVVIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE e lo consegna alla Funzione Strumentale Area Alunni, almeno 45 giorni prima della partenza, per la prima verifica relativa alla correttezza dei dati relativi agli studenti e agli accompagnatori

Se non si riscontrano irregolarità, la Funzione Strumentale Area Alunni trasmette il MOD. AVVIO alla Commissione Viaggi per il parere di conformità al Regolamento e alle disposizioni generali in materia.

Se la Commissione Viaggi riscontra difformità, non concede l'autorizzazione all'avvio della procedura, rinviando il MOD. AVVIO all'accompagnatore responsabile per le eventuali modifiche necessarie.

Se la Commissione Viaggi non riscontra difformità, concede l'autorizzazione all'avvio della procedura, contestualmente inviando la documentazione alla Segreteria amministrativa per l'attivazione delle procedure di richiesta preventivi.

D. Ottenuta l'autorizzazione dal DS e l'indicazione del costo da parte della Segreteria amministrativa, la Funzione Strumentale raccoglie l'adesione delle famiglie tramite il MOD. CONSENSO VISITA GUIDATA, unitamente alle attestazioni di versamento della quota di partecipazione.

E. La Funzione Strumentale trasmette tutti i MOD. CONSENSO VISITA GUIDATA alla Segreteria didattica, unitamente alle attestazioni di versamento della quota di partecipazione e al MOD. AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA.

La Segreteria didattica, dopo una verifica della correttezza dei dati anche contabili, trasmette tutta

la documentazione al DS.

F. La C.V. esamina tutta la documentazione e ne verifica la conformità alle norme e ai regolamenti, specie in merito alle misure di sicurezza, oltre alla regolarità contabile.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il DS autorizza l'espletamento della Visita guidata tramite apposizione di assenso sul MOD. AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA.

G. In nessun caso è possibile espletare la Visita guidata in mancanza del MOD. AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA positivamente vistato e sottoscritto dal DS.

La violazione di questa disposizione, salva ogni altra sanzione, integra una responsabilità disciplinare.

Art. 8

Aspetti economici

A. I CdC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi/benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli studenti e prediligendo, il trattamento di pensione completa in quanto determinante in anticipo il costo complessivo "quota di partecipazione pro-capite tutto compreso" riducendo al minimo ulteriori costi aggiuntivi che potrebbero risultare gravosi per le famiglie.

I costi stimati del viaggio saranno comunicati alla componente genitori/alunni nel corso del CdC per l'approvazione definitiva.

Al momento dell'adesione, lo studente dovrà contestualmente versare il 50% della quota prevista per la partecipazione al viaggio di istruzione ed il 100% per le visite guidate; la domanda di adesione priva del contestuale versamento si intende non espressa. In caso di ritiro, a qualsiasi causa dovuto, da parte dello studente, la somma versata non sarà restituita, e verrà utilizzata per l'abbassamento della quota pro capite degli studenti partecipanti.

B. Contestualmente alla sottoscrizione del MOD. CONSENSO VIAGGIO, le famiglie provvederanno al versamento dell'intera quota stimata.

Eventuali conguagli, dovuti a seguito di ritiro studenti e/o ad eventi imprevedibili e comunque denominati, saranno richiesti all'atto dell'autorizzazione definitiva del viaggio da parte del DS.

C. Le modalità di rimborso in caso di rinuncia/ritiro dell'alunno, annullamento comunque verificato del viaggio, sono dettagliatamente descritte ed accettate dalle famiglie tramite il MOD. CONSENSO VIAGGIO.

D. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono avanzare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta dal Consiglio di Istituto, porterà, entro i limiti della disponibilità, alla concessione di un contributo o da eventuali rimborsi delle Agenzie per i quali il Dirigente Scolastico non ritenga conveniente la redistribuzione ai partecipanti. I fondi per i contributi economici alle famiglie sono attinti dagli appositi capitoli del bilancio di Istituto.

E. Le gratuità concesse dall'Agenzia e/o dai vettori, saranno utilizzate per coprire i costi per gli accompagnatori. Agli accompagnatori sono riconosciute le seguenti competenze:

- nessuna indennità di missione; rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel trattamento di pensione, solo quando documentati ed entro i limiti posti dalla normativa vigente
- l'indennità di missione spetta eventualmente solo se definita in sede di contrattazione interna

di Istituto del FIS

- il costo del vettore, nelle visite guidate, è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti. Agli accompagnatori nelle visite guidate non compete alcun rimborso per la consumazione di pasti
- l'eventuale costo del volo dell'accompagnatore, quando non coperto dalla gratuità, è equamente ripartito tra gli alunni partecipanti e aggiunto alla quota di partecipazione

F. I costi, a carico dell'Istituto, di cui al precedente punto **E.** sono condizionati alle risorse finanziarie disponibili in ciascun a.s. e sono preventivamente autorizzate con atto recante firma del DS e del DSGA.

In mancanza di disponibilità, la partecipazione dell'accompagnatore alla Visita guidata o al Viaggio è condizionata alla rinuncia espressa a qualsiasi trattamento di missione e di rimborso spese.

Art. 09

Stage linguistici e scambi culturali all'estero

Tenuto conto della particolare valenza formativa e didattica degli stage linguistici e degli scambi culturali all'estero, nonché delle loro specifiche modalità organizzative, ad essi non si applicano alcune delle limitazioni previste per i Viaggi di istruzione.

Pertanto, per l'attivazione di Stage linguistici e di scambi culturali all'estero, fermi i principi generali ed organizzativi previsti dal presente Regolamento, si rinvia a specifica regolamentazione da definirsi di volta in volta, in funzione delle caratteristiche del progetto.

L'opportunità dell'attivazione di stage linguistici e scambi culturali all'estero viene riservata alla decisione del Dirigente Scolastico.

Art. 10

Divieto di gestioni fuori bilancio

E' fatto tassativo divieto di raccolta "*brevi manu*" di denaro o titoli equivalenti per la copertura delle quote di partecipazione a Visite guidate e Viaggi, Stage linguistici e scambi culturali all'estero.

La violazione di tale divieto, imposto dal DI 44/2001, integra responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. Il versamento delle quote di partecipazione andrà effettuato tramite versamento sul cc postale dell'Istituto o sul cc bancario dell'Istituto, in quest'ultimo caso se consentito dalla convenzione di cassa in essere.

Art. 11

Condotta dello studente durante il viaggio

A. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità e sicurezza, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.

E' tassativamente vietato detenere, consumare o cedere sostanze psicotiche o psicotrope, compresi alcoolici e tabacchi, anche da parte di studenti maggiorenni.

Salva ogni altra disposizione normativa e regolamentare sul comportamento degli studenti durante le attività didattiche a cui integralmente si rimanda, gli studenti:

- sui mezzi di trasporto eviteranno spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - nelle strutture ricettive si muoveranno in modo ordinato, evitando ogni azione che possa ledere l'altrui tranquillità; non si allontaneranno dalla camera assegnata durante la notte; non si allontaneranno dalla struttura senza previa autorizzazione degli accompagnatori;
 - durante la visita della meta programmata, si terranno costantemente uniti nel gruppo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori;
 - in generale, non metteranno mai in atto qualsiasi azione che possa ledere la propria e altrui incolumità e sicurezza.
- B.** Qualunque comportamento difforme da quelli prescritti determinerà l'applicazione di provvedimenti disciplinari, salve altre sanzioni.
Nel caso di condotta sconsiderata, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico o altri da egli delegato, è disposta l'immediata interruzione del Viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito con mezzi propri dalle rispettive famiglie.
- C.** Eventuali danni ai mezzi di trasporto e alla strutture ricettive saranno addebitati agli studenti individuati come responsabili.

Art. 12

Esclusioni

I Consigli di classe possono deliberare l'esclusione motivata da uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione degli studenti che adottino ripetutamente comportamenti non rispettosi dei regolamenti scolastici, riportando note disciplinari o provvedimenti di sospensione dalle lezioni.

Art. 13

Obblighi e responsabilità delle famiglie

A. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute degli studenti, le famiglie hanno l'obbligo di comunicare dettagliatamente eventuali, particolari condizioni di salute dei propri figli, comprese allergie (anche alimentari), problematiche relative all'alimentazione, criticità psicofisiche di ogni tipo, necessità di assunzione di farmaci e/o particolari terapie mediche.

Ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, anche in presenza di esplicito consenso ed assunzione di responsabilità da parte delle famiglie, può essere disposta l'esclusione dai Viaggi e Visite di studenti qualora l'incolumità e sicurezza degli stessi fosse potenzialmente essere inficiata dalle attività di uscite programmate.

B. Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice civile, le famiglie sono corresponsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a se stessi, a terze persone e a cose.

Il comportamento sconsiderato dei minori, infatti, laddove provochi danni a cose e a terzi, integra la cosiddetta *culpa in educando*, consistente nella oggettiva negligenza dei genitori nei loro doveri di corretta educazione dei figli.

Contestualmente all'assenso alla partecipazione a Viaggi e Visite da parte dei loro figli, i genitori sottoscrivono l'assunzione di piena responsabilità in caso di danni cagionati a se stessi, a terzi e a cose dai propri figli.

C. In caso di danni provocati dagli studenti a cose durante Viaggi e Visite, salve le ulteriori

disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme civili e penali, i genitori si obbligano al risarcimento dei danni.

Art. 14

Responsabilità degli accompagnatori

A. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, verificando lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precedente Art. 11.

In qualità di docenti accompagnatori, su di essi gravano gli obblighi e le responsabilità di cui agli Artt. 1218 e 2048 del codice civile, complessivamente integranti, se violati, la responsabilità per *culpa in vigilando*, a sua volta foriera di eventuali responsabilità disciplinari, civili e penali.

Con l'accettazione dell'incarico di accompagnatori, i docenti si assumono tutti gli obblighi previsti in materia di vigilanza sui minori e sui maggiorenni comunque affidati ad adulti, e disciplinati dalla legge, dai Regolamenti e dal CCNL.

B. Durante i Viaggi e le Visite curano il regolare svolgimento delle iniziative programmate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, con l'avvertenza che ogni eventuale variazione al programma autorizzato è nella loro esclusiva responsabilità e che comunque, in nessun caso, i docenti accompagnatori sono legittimati ad autorizzare gli studenti a intraprendere iniziative non programmate anche solo teoricamente e potenzialmente pericolose per il loro benessere psicofisico.

C. La vigilanza degli accompagnatori sugli studenti, anche maggiorenni, deve essere continua ed ininterrotta. In nessun caso è possibile lasciare gli studenti senza la sorveglianza degli accompagnatori: qualsiasi violazione di quest'obbligo tassativo, anche per le sue potenziali conseguenze, è da considerarsi come responsabilità gravissima degli accompagnatori.

Art. 15

Disposizioni di emergenza

Nel caso di pericolo urgente, concreto e attuale per l'incolumità, la salute psicofisica e la sicurezza di tutte le persone partecipanti a una Visita o Viaggio, in deroga parziale o totale al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico può disporre la revoca, la sospensione o l'interruzione della Visita o Viaggio.

Per analoghe motivazioni, il Dirigente Scolastico può ordinare l'immediato rientro del gruppo, anche tramite attivazione di adeguate misure di emergenza con autorità nazionali ed estere.

Art. 16

Accettazione espressa delle norme in materia

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, genitori, studenti e accompagnatori, all'atto della partecipazione a Viaggi e Visite, accettano espressamente quanto disposto dalle norme in materia, specie in merito alla sicurezza dei partecipanti, ai regimi di responsabilità e al risarcimento degli eventuali danni.